

(N. 1826)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1961

Contributo per il 1959 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East - U.N.R.W.A.).

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito del conflitto arabo-israeliano circa 900.000 arabi dovettero abbandonare la Palestina e cercare rifugio nei Paesi arabi vicini. Tale numero si è accresciuto a seguito dell'incremento demografico verificatosi in questi anni in seno ai vari gruppi.

Lo stato miserevole in cui sono venuti a trovarsi i profughi palestinesi in conseguenza a tale esodo ha più volte richiamato l'attenzione degli Stati membri dell'O.N.U., che si sono costantemente preoccupati di trovare rimedio alle loro sofferenze con adeguata assistenza e sistemazione.

Con risoluzione delle Nazioni Unite dell'8 dicembre 1949 venne istituita un'apposita Agenzia specializzata, denominata U.N.R.W.A. (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) avente lo scopo di provvedere

al sostentamento dei rifugiati e di favorire, attraverso l'esecuzione di un programma di lavori, la loro integrazione nell'economia dei Paesi ospitanti.

Il maggiore onere finanziario dell'Agenzia è sostenuto dai Paesi occidentali e, in primo luogo, dagli Stati Uniti d'America. L'U.N.R.W.A. assiste i rifugiati palestinesi non soltanto con donativi alimentari, ma anche nel settore sanitario ed in quello dell'istruzione scolastica.

Nonostante tutti gli sforzi dei Paesi interessati al problema, molte sono le difficoltà da superare per giungere ad una soluzione.

I Paesi occidentali hanno ripetutamente insistito per l'adozione di programmi costruttivi di sviluppo economico atti a consentire la definitiva sistemazione dei rifugiati nei Paesi che già li ospitano, pur senza

escludere il riassorbimento di una certa aliquota di essi da parte di Israele.

Fin dall'inizio dell'istituzione dell'U.N.R.W.A., l'Italia ha aderito, nel quadro della collaborazione mediterranea, alla richiesta di aiuti contribuendo inizialmente con notevoli donativi della Croce Rossa Italiana ed un'erogazione straordinaria della Presidenza del Consiglio dei ministri dal 1952 al 1955. Successivamente, con legge 24 dicembre 1954, n. 1150, è stata autorizzata la concessione di un contributo globale, per gli anni 1956, 1957 e 1958, di lire 75.000.000.

Per quanto riflette l'erogazione del nostro contributo a favore dell'U.N.R.W.A. giova ri-

cordare che gran parte delle somme versate dall'Italia vengono generalmente destinate dall'Agenzia stessa all'acquisto di derrate alimentari, medicinali, indumenti eccetera di produzione italiana.

Le favorevoli ripercussioni che i contributi in questione hanno suscitato nei Paesi che ospitano i rifugiati nei confronti del nostro Paese e gli ampi consensi in tutti gli ambienti internazionali interessati per la partecipazione italiana al programma di assistenza a favore dei profughi palestinesi, dimostrano l'opportunità e la necessità di continuare ulteriormente tale partecipazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di lire 50 milioni quale contributo straordinario per l'anno 1959, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).

Art. 2.

Al'onere di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.